

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno ventiquattro ottobre duemilatredici (24.10.2013) alle ore 16.30 presso il Dipartimento di Studi Umanistici (Dipsum) dell'Università degli Studi di Salerno sito a Fisciano (SA) in Via Giovanni Paolo II 132 sono presenti:


- 1) Valentina Acanfora, nata a Gragnano (Na) il 13 aprile 1979, residente a Castellammare di Stabia (NA) in via A. Brambilla 31/A;
- 2) Renzo Paolo Corritore, nato a Milano il 18 agosto 1956, residente a Milano in Via Nicola Palmieri 44;
- 3) Stefano d'Atri, nato a Foggia il 21 settembre 1963, residente a Roma in Via Satrico 32;
- 4) Annalisa Di Nuzzo, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 20 maggio 1958, residente a Castellammare di Stabia in via Regina Margherita 170;
- 5) Maurizio Nobili, nato a Salerno il 22 settembre 1958, residente a Pellezzano (SA) in via Braga 10;
- 6) Marcello Verga, nato a Palermo il 18 aprile 1952, residente a Firenze in via dell'Agnolo 18

per costituire un'associazione culturale.

I presenti all'unanimità chiamano a presiedere la riunione il Prof. Marcello Verga e nominano segretario il Prof. Stefano d'Atri.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, viene approvato all'unanimità. Lo statuto stabilisce che l'adesione all'associazione è libera, il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Indica inoltre gli scopi dell'associazione, che sono:

- 1) promuovere studi, ricerche, pubblicazioni nel campo della storia della produzione, del commercio e del consumo delle paste alimentari in Italia;
- 2) attivare collaborazioni (con istituzioni, organizzazioni nazionali e locali, scuole e Università, imprese e persone fisiche) destinate a sviluppare studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative coerenti con tali finalità, diffondendone i risultati secondo i mezzi e le modalità ritenuti più idonei;
- 3) valorizzare la pasta come fondamentale risorsa nazionale e segno distintivo dell'identità italiana, ma anche come prodotto tipico delle tradizioni artigiane e gastronomiche, locali e regionali.




CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE
SULLA STORIA DELLE PASTE ALIMENTARI IN ITALIA

I presenti, all'unanimità, deliberano:

- a) la denominazione dell'associazione in “**Centro interuniversitario di studi e ricerche sulla storia delle paste alimentari in Italia**”;
- b) la sede in Roma, presso l'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea sito in Via Caetani 32;
- c) di nominare in via provvisoria, sino alla convocazione della prima assemblea, Presidente il Prof. Marcello Verga, che presente accetta la carica, e Segretario il Prof. Stefano d'Atri, che presente accetta la carica;
- d) la delega al Presidente e al Segretario a compiere tutti gli atti formali necessari per il funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente

Il Segretario



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE

Centro interuniversitario di studi e ricerche sulla storia delle paste alimentari in Italia

Statuto

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita con Sede in Roma, presso l'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea sito in Via Caetani 32, l'Associazione di promozione culturale e sociale denominata "Centro interuniversitario di studi e ricerche sulla storia delle paste alimentari in Italia" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione "Centro interuniversitario di studi e ricerche sulla storia delle paste alimentari in Italia", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione persegue le finalità di:

1. promuovere studi, ricerche, pubblicazioni nel campo della storia della produzione, del commercio e del consumo delle paste alimentari in Italia;
2. attivare collaborazioni (con istituzioni, organizzazioni nazionali e locali, scuole e Università, imprese e persone fisiche) destinate a sviluppare studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative coerenti con tali finalità, diffondendone i risultati secondo i mezzi e le modalità ritenuti più idonei;
3. promuovere altresì, su tali temi, occasioni di incontro, convegni, seminari, nonché un'attività di divulgazione, con l'ausilio di ogni media, e formazione permanente, fatta anche di corsi di specializzazione e di aggiornamento, per un pubblico largo, italiano e straniero. Può bandire borse di studio e assegni di ricerca per studenti o laureati e avviare ogni altra iniziativa atta a coltivare le tematiche legate a tale ambito di studio. Il Centro può ospitare ricercatori stranieri, nell'ambito di progetti comuni di ricerca, con possibilità di scambi;
4. costruzione e aggiornamento on line di una bibliografia generale e di un data base sulla storia della pasta in Italia e nel mondo. Valorizzazione dei giacimenti culturali e archivistici dell'Italia in tema di alimentazione.
5. valorizzare la pasta come fondamentale risorsa nazionale e segno distintivo dell'identità italiana, ma anche come prodotto tipico delle tradizioni artigiane e gastronomiche, locali e regionali.


Art. 4. L'Associazione intende, dunque, incoraggiare, favorire e sostenere ogni attività che persegua le finalità dell'articolo precedente.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.



CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE SULLA STORIA DELLE PASTE ALIMENTARI IN ITALIA

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione; di partecipare con diritto di voto alle assemblee; di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure coloro che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Assemblea dei soci

Art. 12. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.


Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o per posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 7 (sette) giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria ed è prevista anche la partecipazione in audio o videoconferenza.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il



CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE SULLA STORIA DELLE PASTE ALIMENTARI IN ITALIA

numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Art. 15. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
- elegge e revoca il Presidente e il Segretario.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri eletti oltre ai due membri di diritto, Presidente e Segretario e ha i seguenti compiti:

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla qualifica di socio ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Il Presidente


Art. 19. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Egli convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Può delegare parte dei suoi poteri al segretario con atto scritto. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Segretario.

Il Segretario

Art. 20. Il Segretario convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati. Sostituisce nei poteri e nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, compie tutti gli atti delegati dal Presidente e redige il rendiconto preventivo e consuntivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 21. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE SULLA STORIA DELLE PASTE ALIMENTARI IN ITALIA

Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione redige il libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e delle delibere del Presidente, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 22. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- d) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e culturale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 24. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 25. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 26. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Fisciano, 24 ottobre 2013

I soci fondatori

Valentina Acanfora
Renzo Paolo Corritore
Stefano d'Atri
Annalisa Di Nuzzo
Maurizio Nobili
Marcello Verga